

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 07/04/2025

L'anno 2025, il giorno 7 del mese di aprile, alle ore 15 presso la sede legale dell'associazione in Sassari, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci di Liberos E.T.S., codice fiscale 92193460927.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Aldo Addis, verbalizza la Sig.ra Licia Casula.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante email contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che su 7 soci iscritti sono presenti n° 2 soci in presenza, n° 2 soci con delega e n° 3 soci in collegamento telematico nelle persone di:

- 1) Aldo Addis (in presenza)
- 2) Francesca Casula (in collegamento telematico)
- 3) Licia Casula (in presenza)
- 4) Gloria Corda (in collegamento telematico)
- 5) Francesca Fara (in collegamento telematico)
- 6) Pier Franco Fadda (delega ad Aldo Addis)
- 7) Sarah Poddighe (delega a Francesca Casula)

dichiara

che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto alla variazione di sede legale dell'Associazione
2. Varie ed eventuali

In riferimento al punto 1, il Presidente fa presente ai soci che la variazione della sede legale deliberata nell'assemblea del 28 gennaio u.s. necessita di un adeguamento dello Statuto. Propone pertanto che la nuova sede, Sassari, venga indicata nell'articolo 1 al primo capoverso, al posto di Monserrato (CA). Inoltre, in ragione dell'iscrizione al RUNTS, formalizzata con Provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna del 04/12/2023, con cui l'associazione viene iscritta con Repertorio RUNTS n.113944, propone di trasformare il terzo capoverso in dato di fatto.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.82 della D.Lgs 117/17.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

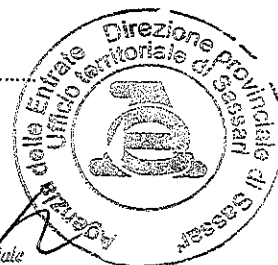
In riferimento al punto 2, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente (Aldo Addis)

Il Segretario (Licia Casula)

REGISTRATO A SASSARI
al 20/05/2025 ai n. 533 Mod. 3
Esame Euro 200,00 €

IL DIRETTORE
firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Ermenegildo Soro





STATUTO "Liberos ETS"

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È adeguata, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata "Liberos", con sede in Sassari.

L'associazione viene costituita il 18/09/2012, non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La denominazione dell'Associazione è stata integrata con la locuzione "Ente del terzo Settore" (ETS) in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci e la sua variazione non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- Educazione e formazione: Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d).
- Organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato (lettera i).

L'associazione persegue lo scopo di promuovere la lettura e di offrire opportunità culturali, sociali e ricreative nell'ambito della letteratura, del cinema, della musica e delle arti in generale; promuove la cooperazione e l'innovazione sociale.

Per raggiungere lo scopo l'associazione si propone di:

- a) ampliare la conoscenza della cultura letteraria e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
- b) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori culturali e sociali in campo letterario affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona e un valore sociale;
- c) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;





- d) promuovere la lettura con varie iniziative e con il coinvolgimento di persone o Enti (librerie, case editrici, associazioni, biblioteche, scuole, enti pubblici, istituzioni e imprese ecc.);
- e) organizzare attività e incontri, festival e rassegne a tema letterario;
- f) promuovere scambi culturali con altre associazioni o enti affini in Italia e all'estero;
- g) costituire, conservare e aggiornare un sito web dove proporre iniziative legate alla lettura, che pubblicizzi le attività dell'associazione con l'obiettivo di diventare un riferimento e un mezzo di comunicazione e scambio di idee e informazioni;
- h) pubblicare libri e riviste;
- i) gestire spazi culturali e/o collaborare alla loro gestione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

L'organo deputato alla individuazione delle suddette attività è il Consiglio Direttivo, che dovrà inoltre giustificare la sussidiarietà o strumentalità delle attività eventualmente esercitate.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, incluse operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti nell'alveo delle attività di interesse generale ex art. 5, co. 1 CTS e/o dell'art. 6 CTS.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti.

Potrà inoltre partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, collaborare con enti aventi scopi sociali e umanitari, affiliarsi, convenzionarsi e partecipare a tutte le realtà nazionali e internazionali che perseguano le medesime finalità.

Potrà collaborare con enti pubblici e privati per il raggiungimento degli scopi statutari.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti a cui deciderà di affiliarsi nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.





Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali saranno messi a disposizione dei soci per la consultazione entro 30 giorni dalla richiesta presentata in forma scritta. La richiesta di accesso alla documentazione può essere indirizzata a qualsiasi Consigliere.

ART.3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 117/2017
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.4 - BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio.

ART.5 - SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.





L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione dei soci né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, a cui è richiesta una spiccata attitudine alle attività svolte dall'associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annua o perché non partecipa alle attività dell'associazione per un periodo superiore ai 24 mesi.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati a:

- 1) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto a:

- 1) partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) accedere alle cariche associative;





- 4) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia entro 30 giorni dalla richiesta presentata in forma scritta. La richiesta di accesso alla documentazione può essere indirizzata a qualsiasi Consigliere.

ART.8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

ART.9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio potrà ricevere non più di 2 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità.

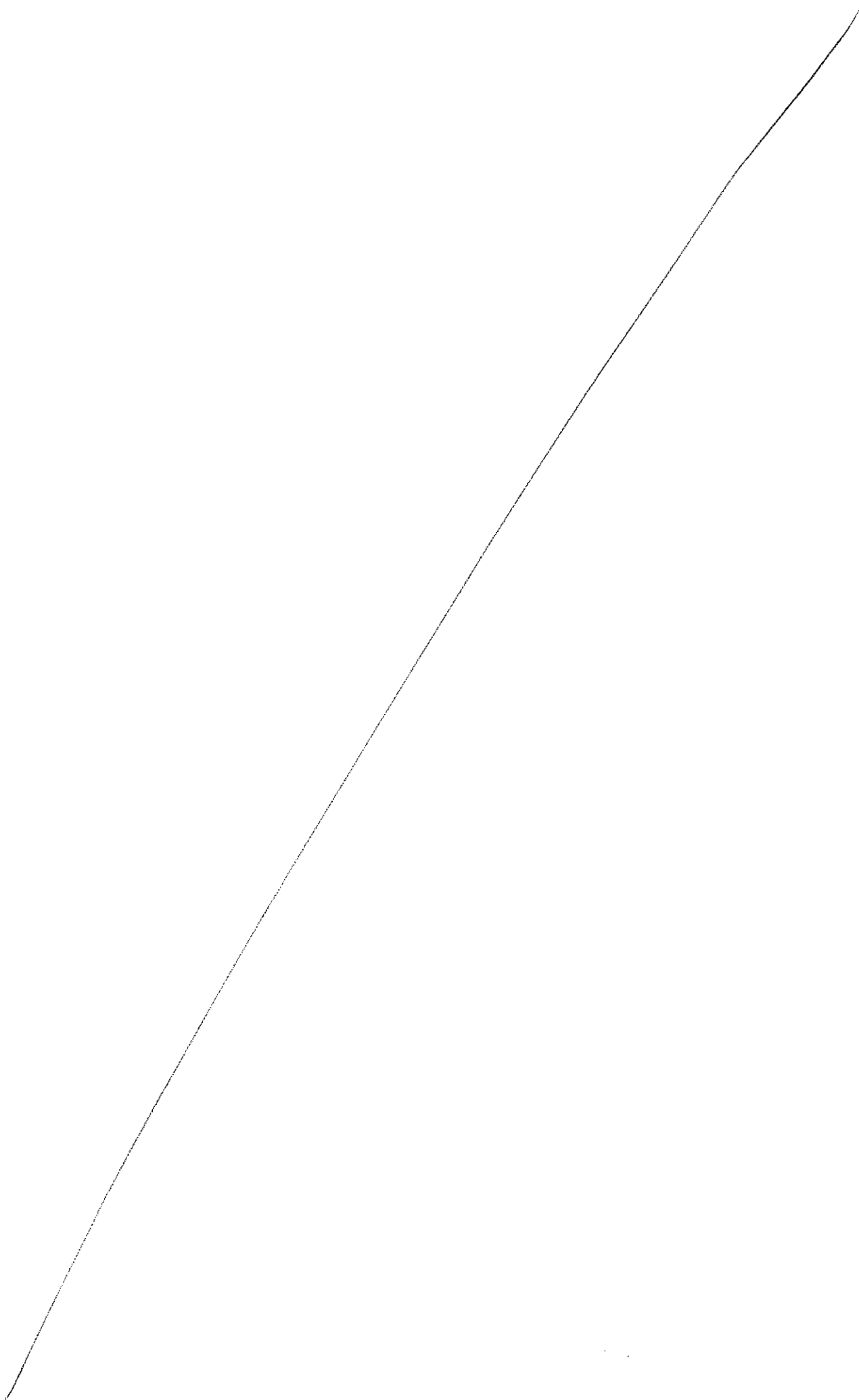
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione e in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge il Presidente dell'associazione ed elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.





Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per le deliberazioni inerenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due (2) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo viene nominato tra i soci; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che vengono ratificati dalla prima riunione utile dell'assemblea dei soci e rimangono in carica





fino allo scadere della carica dell'intero Consiglio Direttivo. Ove la maggior parte dei componenti di nomina assembleare venga meno e scenda al di sotto del minimo, quindi al di sotto di 3 membri, il Presidente o un Consigliere dovrà prontamente convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione dell'intero Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed eventuale Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
5. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 4 (quattro) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

ART.11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI (facoltativo)

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.





Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.13 - ORGANO DI CONTROLLO (facoltativo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è eventualmente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.14 - SCIoglimento o ESTINZIONE

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del Registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'art. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del Registro unico nazionale del terzo Settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro. L'eventuale scioglimento o estinzione dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria.





ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in black ink, consisting of two lines of cursive script.